



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 08
del 25.03.2015 ore 20.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONTRATTO CON VODAFONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN RIPETITORE DI TELEFONIA MOBILE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	P
4	GUIDO Francesca	P
5	MOSSETTI Gianfranco	A
6	CAVO Giacomo	P
7	DI BENEDETTO Mauro	P
8	MERLO Paola	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	P
11	CAVO Sandra Maria	P

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Dibattito così riassunto:

Sindaco Michele BISIO: cita precedente della TIM in occasione della precedente amministrazione; il problema di assicurare il traffico dati nel Comune di Voltaggio è particolarmente grave, alcuni tentativi sono stati effettuati negli anni, ma il problema resta; il nuovo progetto Vodafone non appare invasivo, in quanto è previsto l'utilizzo di scavo operato ad opera di Enel, mentre Telecom, nonostante un contatto tentato, ha rifiutato di operare interventi, anche perché, oggi, la fibra può essere anche in linea aerea; Vodafone si sta lanciando verso le grandi città e abbandona i piccoli paesi, pertanto sostiene che si tratta dell'ultima occasione; il fatto che siano cambiati i valori monetari e si sia passati da somme che arrivavano anche a 12.000 euro annui a 2.000 dipende dal mutamento delle politiche delle aziende, e pertanto il Comune nulla può fare; a Voltaggio sono presenti quattro operatori ma nessuno è sufficiente a soddisfare l'esigenza della linea dati e 4G, l'ADSL attuale è insufficiente;

Consigliere Lorenzo Giovanni REPETTO: ricorda, in occasione del proprio mandato amministrativo, di avere accompagnato presso il sito del Castello tre operatori, Wind, Vodafone, Tim, e di avere riscontrato che gli operatori sono sempre poco interessati ai piccoli centri; ricorda il buon successo ottenuto dall'assessore Grazia Dellepiane per l'ADSL, in occasione della Amministrazione precedente la propria; la risposta alla domanda di utilizzare supporti già esistenti, quali tralicci e tubi, dette sempre riscontro negativo; quanto all'area del Castello, da sempre non si può toccare per la presenza del vincolo paesaggistico;

Sindaco Michele BISIO: sul castello esiste un traliccio e si farebbe una mitigazione; il traliccio del progetto precedente aveva un'altezza di diciotto metri;

Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe BENASSO: le onde elettromagnetiche sono forti all'interno di un parallelepipedo virtuale, pertanto chiede venga approfondita la problematica della salute provvedendo a recintare l'area;

Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe BENASSO: eccepisce che l'articolo 3 prevede la rivalutazione del canone nella misura del 75 per cento, analogo alle famiglie degli operai, e non gli sembra il caso, in considerazione della natura del contraente, concedere una tale agevolazione a fronte della possibilità di una rivalutazione pari al 100 per cento; eccepisce che l'articolo 4 prevede la facoltà del subaffitto e che, a proprio giudizio, non dovrebbe costituire una facoltà per il conduttore, ma in capo al Comune, che, in riferimento all'articolo 7, dovrebbe essere libero di ricontrattare in tale caso l'affitto; ancora all'articolo 4, circa la segnaletica per i rischi, ritiene che il Comune non debba affatto prestare la propria collaborazione, come contenuto, al fine di esigere il rispetto degli obblighi di sicurezza, la cui responsabilità, a proprio giudizio, resta in capo a Vodafone; formula eccezione sulla deroga al giudice naturale prevista all'articolo 9, a proprio giudizio ingiustificata, e all'accollo delle spese fiscali previsto all'articolo 7 anche in capo al Comune;

Vicesindaco Giovanni OTTONELLO: chiede, in merito alla sublocazione, che sia verbalizzato il fatto che non sussiste, in ogni caso, lo spazio per installazione di ulteriore traliccio;

Il **Segretario** illustra la natura del contratto proposto, fatto da contraente forte, il conduttore Vodafone, sostanzialmente subito dal contraente debole, il locatore e proprietario, Comune di Voltaggio;

Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe BENASSO: a nome del Gruppo di Minoranza proclama l'astensione in attesa che venga riproposto un testo che preveda le tutele richieste; a cui va aggiunto un approfondimento in merito alla fascia di rispetto;

Sindaco Michele BISIO: in merito alla fascia di rispetto essa rientra esclusivamente nella competenza delle autorità preposte, e il Comune non ha titolo; a nome del Gruppo di Maggioranza voterà invece a favore della proposta per non essere costretti a nuova seduta consiliare sull'argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. 36/2001, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, le cui precipue finalità risultano, per quanto nella presente sede interessa, sia quella di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, sia quella di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio, ed ivi con particolare riferimento alla all'articolo 8, che demanda alla competenza delle Regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, e nel rispetto dei principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio, e tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti, fra l'altro, l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa;

VISTA la L.R. 19/2004, recante Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, disciplinante la localizzazione, l'installazione, la modifica e il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti, con particolare riferimento all'articolo 7 comma 1 lettere b) e c), in merito alle competenze, in capo ai Comuni, in ordine alla individuazione dei siti degli impianti per radiodiffusione, nel rispetto dei criteri generali regionali, in ordine all'adozione del regolamento comunale, nonché all'articolo 8 comma 2, in merito all'obbligo, in capo agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, di garantire, durante l'esercizio, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme vigenti, nonché all'articolo 13, in merito all'obbligo di certificazione all'Amministrazione comunale, da parte dei gestori degli impianti radioelettrici, della conformità dell'impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione, sulla base dei contenuti e modalità definite con apposito atto di regolamentazione della Regione di cui all'articolo 5 comma 2;

VISTA la D.G.R. n. 16-757 in data 5 settembre 2005, recante direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, di spese per attività istruttorie e di controllo, di redazione del regolamento comunale, di programmi localizzativi, di procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 L.R. 19/2004, che prevede, fra l'altro, la individuazione, all'interno del territorio comunale, della attitudine alla localizzazione degli impianti secondo il criterio della zonizzazione, in aree sensibili, in zone di installazione condizionata, in zone di attrazione, in zone neutre;

DATO ATTO CHE la Vodafone Omnitel S.p.A. B.V., con sede legale in Amsterdam (Olanda) – Sede Gestionale in Italia Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO), gestore del servizio pubblico di telefonia mobile, ha instaurato trattativa con il Comune di Voltaggio per addivenire a locazione di terreno, di proprietà del Comune, in particolare porzione di terreno, al sito nel comune di Voltaggio (AL) iscritto al NCT di Voltaggio Foglio 22 Particella 7, i fini di operare per l'installazione di infrastrutture per reti di tele e/o videocomunicazioni, a propria volta comprensivi di strutture, antenne, parabole ponti radio e apparecchiature radio, nonché apparati accessori, per la diffusione di segnali radio e comunque per fornitura di pubblico servizio di comunicazioni elettroniche;

DATO ATTO CHE la fattispecie configura contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo, che tale contratto prevede un canone annuo corrispettivo a carico del conduttore a favore del Comune proprietario, concordato in Euro 2.000,00 annui, e prevede una durata pari a anni sei, rinnovabile espressamente di sei anni e così di seguito, salvo che una delle parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 mesi dalla data di scadenza mediante raccomandata A.R., nonché una facoltà di recesso *ad nutum* in capo al conduttore ove, per qualsiasi motivo, non siano ottenute le debite autorizzazioni all'installazione;

DATO ATTO CHE i requisiti delle emissioni dovranno corrispondere a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione della popolazione da emissioni di onde elettromagnetiche;

RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, meritevole la concessione dell'area che, a fronte di impatto ambientale limitato, in considerazione della allocazione in terreno dell'area del Castello, a fronte della non rischiosità per la salute umana, appare perseguire il programma, di rilevanza nazionale, finalizzato alla realizzazione della larga banda, finalizzato a consentire l'accesso a servizi Internet evoluti, contribuendo altresì al superamento del problema delle aree in digital divide, comportante investimento significativo per estendere la propria copertura radio a larga banda fino ad arrivare a servire la totalità della popolazione;

DATO ATTO CHE la sottoscrizione fra le parti è intervenuta a titolo di contratto preliminare;

DATO ATTO CHE:

1. l'atto *de quo* ha come finalità ed oggetto contratto di locazione di terreno comunale per realizzazione di antenna per comunicazioni elettroniche, compresi impianti e accessori in terreno di proprietà comunale;
2. l'individuazione del contraente è intervenuta con trattativa diretta;
3. sarà stipulato in forma di scrittura privata, registrabile in caso d'uso, dando atto che alla stipula provvede, per il Comune, il Sindaco, legale rappresentante;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera l) D. Lgs. 267/2000, tenuto conto della natura e della durata del contratto;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- la normativa speciale in materia;
- Lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei servizi;

DATO ATTO CHE sulla delibera vengono apposti, per quanto di competenza:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;

Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il

seguinte esito:

- **Presenti: 10;**
- **Astenuti: 03 (Giuseppe BENASSO, Lorenzo Giovanni REPETTO, Sandra Maria CAVO);**
- **Votanti: 07;**
- **Favorevoli: 07;**
- **Contrari: 0;**

DELIBERA

1. Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, alla stipula di contratto di locazione di terreno, di proprietà del Comune, in particolare porzione di terreno, sito nel Comune di Voltaggio (AL) iscritto al NCT di Voltaggio (AL) al Foglio 22, Particella 7, a vantaggio di Vodafone Omnitel S.p.A. B.V., con sede legale in Amsterdam (Olanda) – Sede Gestionale in Italia Via Jervis, 13 –

10015 Ivrea (TO), ai fini di operare la realizzazione ed il successivo mantenimento in esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, a propria volta comprensivi di strutture, antenne, parabole ponti radio e apparecchiature radio, nonché apparati accessori, per la diffusione di segnali radio e comunque per fornitura di pubblico servizio di comunicazioni elettroniche, ai sensi dello schema, parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto, descritto come Allegato 1);

2. Di dare atto che oggetto, finalità, individuazione del contraente, forma di stipula sono quelle enunciate in narrativa;
3. Di dare atto che alla stipula, per quanto afferisce il Comune, procede il Sindaco, o suo sostituto legale, all'uopo riconoscendo la già intervenuta sottoscrizione in termini di contratto preliminare.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: **FAVOREVOLE**

F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

IL PRESIDENTE
F.to (Michele BISIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)

SITO: **VOLTAGGIO**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO
DELL'ABITAZIONE TRA:**

Il comune di Voltaggio rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Michele Bisio nato a il c.f.:, residente in nel comune di e domiciliato per quest'atto presso la casa comunale in Voltaggio, nella qualità di proprietaria del terreno sito in Voltaggio NCT foglio mapp - da una parte

E:

la società Vodafone Omnitel B.V società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., con sede legale in Amsterdam (Olanda), Sede dell'Amministrazione e Gestionale in Italia, Via Jervis 13 - 10015 Ivrea (TO), Capitale Sociale i.v. 2.305.099.887,30 (duemiliarditrecentocinquemilione novantanoveottocentottantasette/30) codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, P.IVA, n. 08539010010 rappresentata per il presente atto da Stefano Azaghi, in qualità di Procuratore Speciale della Vodafone Omnitel N.V., munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio Ciro de Vivo in data 26/06/2013, repertorio n. 18977 raccolta n. 12804, di seguito denominata (parte conduttrice) - dall'altra parte
- di seguito (le parti), quando indicate congiuntamente,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. La parte locatrice nella sua qualità di proprietario concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, porzione di terreno di mq. 20 circa, sito nel Comune di Voltaggio loc. Ruderì del Castello, distinto al catasto urbano di Voltaggio Foglio: Particella: per l'installazione degli apparati relativi all'impianto per telecomunicazioni di cui al successivo articolo 4.2, il tutto come risulta dall'allegata planimetria sub Allegato A sottoscritto dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e che farà fede tra le Parti medesime (di seguito, "**Porzione Locata**"). La citata planimetria sub Allegato A, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito "**Contratto**").

La Locatrice concede altresì in locazione alla Conduttrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto, così come indicato in linea di massima nella planimetria contrassegnata con la lettera A, che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e come sarà eventualmente meglio definito dalla Conduttrice alla Locatrice in fase di realizzazione dell'impianto.

La Locatrice garantisce alla Condittrice la facoltà di accesso pedonale, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Locata e alle relative vie di accesso del personale dipendente della Condittrice o di personale da essa incaricato, munito di chiavi, per compiere le opere necessarie all'installazione dell'impianto per telecomunicazioni, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Locatrice conferma che sulla Porzione Locata non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione Locata.

La Condittrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da installare nella porzione di immobile saranno realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge nonché alla normativa di legge sulla salute pubblica in merito all'inquinamento elettromagnetico.

La Locatrice dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Condittrice come meglio precisato nel successivo art. 4.

2. DURATA

La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla sottoscrizione del presente Contratto. Il contratto si intende tacitamente rinnovato per anni 6 (sei), e così di seguito, salvo che una delle parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le Parti si danno atto che il termine di preavviso è pattuito in 12 (dodici) mesi, tenuto conto della complessità degli impianti che la Condittrice collocherà nella Porzione Locata e le evidenti difficoltà connesse alla loro rimozione (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazione).

Nel corso della decorrenza del contratto, la Locatrice consente che la Condittrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Locatrice dichiara che, in nessun caso, si avvarrà alla prima scadenza della facoltà di diniego del rinnovo del contratto di cui all'art. 28 della Legge 392 del 1978.

3. CANONE

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 2000,00 (mille/00), suddiviso in n. 2 rate semestrali anticipate di Euro 1000,00 (mille/00) ciascuna da corrispondersi entro la prima decade di ogni semestre, con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Banca Carige S.p.A., Filiale di Voltaggio (AL), Piazza Garibaldi, 7

Paese	Ceck Digit IBAN	SWIFT CODE CIN	ABI	CAB	Conto Corrente
IT	61	Z	06175	48780	000001058390

Intestato a: Comune di Voltaggio – Servizio di Tesoreria - BANCA CARIGE S.p.A. - Filiale di

Il canone decorrerà e verrà corrisposto dalla data di inizio dei lavori di installazione dell'impianto. Si conviene che alla decorrenza del contratto venga corrisposto il pagamento in rata unica anticipata per due annualità per un importo di euro 4000,00 (quattromila/00).

A partire dal terzo anno di locazione, il canone di cui sopra sarà aggiornato su richiesta della locatrice, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78.

Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata di canone prolungato oltre cinque giorni dalla scadenza, determinerà la risoluzione del contratto, e costituirà la "parte conduttrice" in mora.

4. USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di immobile è concessa in locazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito l'"Impianto") e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Condittrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa Condittrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

La Locatrice pertanto autorizza sin d'ora la Condittrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od

integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all'elaborato grafico di cui all'art 1. del presente contratto e ferma comunque la prova che le modifiche che saranno apportate agli impianti rispettino comunque la normativa tempo per tempo vigente in materia di salute pubblica e inquinamento elettromagnetico e della quale dovrà essere fornita previa certificazione attestante il rispetto dei limiti previsti dalla citata normativa relativa alla innovazione, modifica od integrazione dell'installando impianto.

La Condittrice provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli apparati installati e della Porzione Locata, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere la propria attività.

La Condittrice, avendo concordato con la Locatrice lo spazio necessario, potrà effettuare sulla Porzione Locata, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o telefonici e ad installare ogni tipo di apparecchiatura ed antenna che ritenga opportuna, ai fini del corretto funzionamento dell'Impianto od ai fini dell'aggiornamento tecnologico dell'Impianto medesimo. E' concessa, inoltre, alla Condittrice la facoltà di eseguire tutte quelle opere di protezione e sicurezza dell'Impianto (ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche) che ritenga opportune.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Locatrice concede la facoltà ed autorizza la Condittrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate; in tale ultima ipotesi nessuna responsabilità potrà comunque mai gravare sulla Locatrice in caso di mancato rilascio, per qualsiasi ragione e/o motivo, delle relative autorizzazioni e/o concessioni e/o permessi, precisandosi che, comunque, tutti i relativi costi ed oneri, anche economici, resteranno ad esclusivi e totale carico della parte Condittrice.

La locatrice è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, per qualsiasi motivo e/o ragione, verso terzi derivanti dall'installazione dell'impianto oggetto del presente contratto e comunque connesse, dipendenti, conseguenti e/o derivanti dalla stessa installazione.

La Locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotta della circostanza che la Condittrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera). Resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di

sicurezza la Locatrice farà quanto in suo potere per collaborare con la conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione delle restanti parti del lastrico solare di sua proprietà, diverse dalla Porzione Locata, previa verifica di compatibilità dei nuovi impianti con quelli esistenti e/o previsti dalla Condittrice.

5. IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE

La conduttrice garantisce che prima dell'esecuzione dei lavori sarà in possesso di tutte le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie, ecc, da parte delle Pubbliche Autorità che legittimano l'installazione dell'impianto ed il suo utilizzo e garantisce altresì che sarà sempre rispettato il limite di emissioni elettromagnetiche per tutto il tempo della locazione e dell'utilizzo dell'impianto stesso, manlevando la locatrice da ogni conseguente responsabilità.

Al termine della locazione, a richiesta della Locatrice, la Condittrice provvederà a propria cura e spese, entro 90 giorni dal termine del contratto, alla rimessione in pristino della Porzione Locata e alla rimozione dell'Impianto.

6. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE DELLA PORZIONE LOCATA

E' fatto divieto a parte Condittrice di sublocare totalmente o parzialmente la porzione di immobile locata, di cedere in tutto o in parte, anche gratuitamente la locazione, dare all'immobile destinazione diversa da quella contrattuale, senza il consenso scritto della Locatrice, pena la risoluzione di diritto del presente contratto di locazione.

7. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura della Condittrice ed a spese suddivise al 50% come per legge.

Pertanto, in occasione del primo pagamento successivo alla registrazione, la conduttrice recupererà dall'importo del canone mensile la quota del 50% delle spese di registrazione a carico della Locatrice.

L'imposta di bollo per il contratto e per le quietanze sarà a carico della conduttrice.

8. MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

9. DISCIPLINA APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Per ogni controversia derivante dal presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro del Comune di Genova.

10. ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

La parte Condittrice c/o Vodafone Omnitel N.V. uff. Amministrazione contratti - Viale Lorenteggio, 240 20147 – Milano

La parte locatrice presso la Casa Comunale in Voltaggio (AL).

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione del presente Contratto.

In particolare dati personali del Locatore saranno trattati dalla Condittrice solo per le seguenti finalità:

- a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Condittrice potrà comunicare, in Italia, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Condittrice.

I dati personali della Locatrice potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Condittrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

La Locatrice autorizza espressamente la Condittrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 11.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

12. RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria.

In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova, 25/03/2015

La parte locatrice

La parte conduttrice

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile la Locatrice e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 2 (Durata), art. 3 (Canone), art. 4 (Uso della porzione di immobile), art. 5 (Impegni della Conduttrice), art. 6 (Cessione del contratto), art. 9 (Disciplina applicabile), art. 10 (Elezione di domicilio), art. 11 (Trattamento dati personali), art. 12 (Riservatezza) .

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova, 25/03/2015

La parte locatrice

La parte conduttrice

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **19/05/2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **03/06/2015**
Dalla Residenza Comunale, li **19/05/2015**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (*Roberto Carrea*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)